



ASSOCIAZIONE GRANARIA MILANO

CONTRATTO ITALIANO

PER PULE E CASCAMI DI RISO "G.I.F."

N. 14

Fatto in doppio a _____ il _____

Venduto da _____ a _____

A mezzo del _____ a tutte le condizioni, tanto invariabile che almeno, del presente contratto (da interpretarsi ove occorresse, secondo gli usi e le consuetudini della Piazza di Milano, oppure — in deroga — quelli di _____). Il presente ha valore e scopo confirmatorio del contratto intervenuto fra le parti e non valore costitutivo del contratto stesso.

Merce: _____ Produzione _____

Qualità: (sana, loda, commerciabile all'epoca e al luogo dell'imbarco) _____

— secondo campione _____

— garanzia di contenuto complessivo di grasso e proteine del _____ %

Analisi: da eseguirsi presso il Laboratorio Chimico e Micrografico dell'Associazione Granaria di Milano, oppure _____

Campionamento: all'imbarco _____ (toleranza 10%, in più o in meno di cui il 5% al prezzo di contratto ed il 5% al prezzo del giorno in cui avviene l'imbarco della merce).

Quantità: quintali _____ (compreso nolo e assicurazione per 100 Kg. peso lordo, loda compresa avviene l'imbarco della merce).

Prezzo: _____

Imbarco: in buone condizioni, sopra uno o più vapori e/o motonavi di classe non inferiore a 90 A.I. del Lloyd Register (o B.S. della British Corporation o corrispondente classifica del Registro Italiano, Americano, Francese, Norvegese o altro equivalente) diretti e/o indiretti e/o con eventuale trasbordo da uno o più porti

italiani per _____ Salvo pattuizione contraria, quando il porto di destinazione è lasciato alla opzione del compratore, questi deve richiederne il porto prescelto facendolo pervenire con comunicazione scritta e telegrafica al proprio venditore almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di tempo fissato per l'imbarco.

Epoca di imbarco _____ E facoltà del venditore di caricare dal primo all'ultimo giorno dell'epoca prevista.

Peso: salvo espressa pattuizione contraria, il peso lordo di imbarco dichiarato in polizza è da considerarsi finale.

Imballo: In sacchi semplici in buono stato, atti all'uso, cuciti alla bocca e muniti dal venditore secondo le istruzioni del compratore. I colli devono essere di peso uniforme.

oppure: _____

Pagamento: in _____ alla prima presentazione dei documenti di imbarco (polizza di carico, polizza o

certificato di assicurazione, fattura commerciale) mediante _____

Condizioni speciali: _____

I - Le condizioni generali che seguono sono valide e vincolative per le parti contraenti salvo espressa pattuizione contraria.

II - QUALITÀ E GARANZIE. — La merce deve corrispondere alle caratteristiche essenziali della qualità e del titolo contrattati e non deve avere subito alcun trattamento che possa alterare l'aspetto e la composizione naturale.
Il venditore non assume responsabilità circa l'impiego a destinazione, da parte del compratore, della merce venduta.

III - CARATTERISTICHE DELLE PULE. — Le pule contrattate sulla base delle seguenti denominazioni devono corrispondere alle caratteristiche per ciascuna di esse controindicate:

— Pula vergine (27 %)	{ contenuto minimo contrattuale di grassi e Proteine 27—%
	{ contenuto massimo corrispondente di fibra grezza 11—%
	{ contenuto massimo corrispondente di sabbia o silice 2,50 %
— Pula commerciale (24 %)	{ contenuto minimo contrattuale di grassi e proteine 24—%
	{ contenuto massimo corrispondente di fibra grezza 19—%
	{ contenuto massimo corrispondente di sabbia o silice 5,80 %
— Pule di gradazione inferiore	{ rientrano in questa denominazione tutte le pule il cui contenuto di grassi e Proteine è inferiore al 22—%

IV - TOLLERANZE ED ABBUONI.

a) Deficienza di grassi e proteine nelle pule:
Sono tollerate deficienze (accertate mediante analisi) del contenuto di grassi e proteine fino:
— ad una unità per la pula vergine;
— a due unità per la pula commerciale 24—%;
— a tre unità per le pule di gradazione inferiore;
mediante corresponsione del seguente abbuoni a favore del compratore:

Titolazione	Deficienza di contenuto grassi e proteine	Corrispondente contenuto di sabbia o silice	Abbuono del
Pula vergine (27 %)	{ sulla I mezza unità e cioè: dal 27—% al 26,50 % » II » » dal 26,49 % al 26—% » I unità e cioè: dal 24—% al 23—% » II » » dal 22,99 % al 22—% — sulla I unità — sulla II unità — sulla III unità	2,70 % 2,90 % 6,20 % 6,60 % — —	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » 4—% » » 7—% » » 3—4—% » » 6—6—% » » 9—% » »
Pula commerciale (24 %)	{ sulla I mezza unità e cioè: dal 24—% al 23—% » II » » dal 22,99 % al 22—% » I unità e cioè: dal 24—% al 23—% » II » » dal 22,99 % al 22—% — sulla I unità — sulla II unità — sulla III unità	2,70 % 2,90 % 6,20 % 6,60 % — —	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » 4—% » » 7—% » » 3—4—% » » 6—6—% » » 9—% » »
Pule di gradazione inferiore	— sulla I unità — sulla II unità — sulla III unità	— — —	— — —

Le frazioni di unità mancanti, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

b) Eccedenza di sabbia o silice nelle pule:
Sono tollerate eccedenze accertate mediante analisi — del corrispondente contenuto di sabbia o silice come sopra stabilito per le pule vergini e pule commerciali 24 % nella misura e con gli abbuoni qui di seguito indicati:

Titolazione	Eccedenza di sabbia o silice tollerata nelle pule	Abbuono del
Pula vergine (27 %)	{ sul I 0,20 % di eccedenza e cioè: dal 2,50 % al 2,70 % » sul II 0,20 % » » dal 2,71 % al 2,90 % » sul I 0,40 % » » dal 5,80 % al 6,20 % » sul II 0,40 % » » dal 6,21 % al 6,60 %	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » 4—% » » 7—% » »
Pula commerciale (24 %)	{ sul I 0,20 % di eccedenza e cioè: dal 2,50 % al 2,70 % » sul II 0,20 % » » dal 2,71 % al 2,90 % » sul I 0,40 % » » dal 5,80 % al 6,20 % » sul II 0,40 % » » dal 6,21 % al 6,60 %	1,75 % del prezzo di contratto 3,50 % » » 4—% » » 7—% » »

Le frazioni di eccedenza, entro i suddetti limiti di tolleranza, devono essere conteggiate proporzionalmente.

Nel caso di deficienza di contenuto di grassi e proteine o d'eccedenza di sabbia o silice, superanti le tolleranze sopra indicate, se il compratore non si avvale del diritto di ricorrere all'arbitrato a norma del paragrafo XXVI, l'ulteriore abbuono spettantegli deve essere conteggiato per ogni punto o frazione mancante, sulla base della percentuale massima di abbuono stabilita per ciascun tipo di pula.
Non sono cumulabili gli abbuoni per deficienza di grassi e proteine e per eccedenza di sabbia o silice quando i rispettivi termini risultino — nel rapporto — corrispondenti.
Per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento delle pule, di natura diversa da quelle sopra contemplate, e per le eventuali differenze di qualità e di condizionamento del farnaccio e dei cascami di riso in genere, gli abbuoni percentuali relativi, in caso di mancato diretto accordo, devono essere determinati a mezzo arbitrato amichevole.

V - PRODUZIONE. — Se le parti contraenti hanno espressamente convenuto lo stabilimento di produzione della merce contrattata, il venditore è tenuto a consegnare merce della produzione pattuita.

